



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
*Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*



Via delle Scuole, 14 - 58023 Gavorrano (GR)

Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721 - E-mail: gric81800e@istruzione.it - Pec: gric81800e@pec.istruzione.it

C.F.: 80011300532 - C.M.: GRIC81800E

[www.icgavorranoscarlino.it](http://www.icgavorranoscarlino.it)

*Circ. n. 73*

Al personale docente  
Al personale ATA

E p.c. alle famiglie degli alunni  
Al sito web

Oggetto; **DL 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola**

Si informa il che a partire **da mercoledì 15/12/2021**, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, l'obbligo vaccinale è esteso al personale della scuola (DL 26 novembre 2021, n. 172: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/26/282/sg/pdf>).

**1. L'obbligo vaccinale**

L'art. 2 del DL 26 novembre 2021, n. 172, infatti, **a decorrere dal 15 dicembre 2021**, introduce l'obbligo vaccinale per il *“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione [...], dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”*.

**In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e/o guarigione).**

**2. I destinatari dell'obbligo vaccinale**

Con il DL 172/2021, **dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Si ritiene escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal DL 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulta sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

**3. Personale esterno alla scuola**

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter, c.1, DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito in L. 87/2021. In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

**4. Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## Giovanni Falcone e Paolo Borsellino



Via delle Scuole, 14 - 58023 Gavorrano (GR)

Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721 - E-mail: gric81800e@istruzione.it - Pec: gric81800e@pec.istruzione.it

C.F.: 80011300532 - C.M.: GRIC81800E

[www.icgavorranoscarlino.it](http://www.icgavorranoscarlino.it)

L'art. 4, cc. 2 e 7, del DL 1° aprile 2021, n. 44, esteso al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo DL, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale"*.

Laddove il Dirigente Scolastico non ha possibilità di adibire detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, occorrerà continuare a verificare il possesso di certificazione verde base in corso di validità (cioè quella rilasciata anche a seguito di tampone).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

### **5. Le procedure di controllo**

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dal Dirigente scolastico. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del DL 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal DL 26 novembre 2021, n. 172 - prevede che egli acquisisca le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del DL n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a **produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

**Nel suddetto lasso temporale di 5 giorni**, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al **dovere di esibizione della certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone).

**Alla scadenza di detto termine di 5 giorni**, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica **ipotesi di cui alla lettera c)**, ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di 20 giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al **dovere di esibizione della certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone).

Si ricorda che il Dirigente scolastico ha provveduto a delegare i collaboratori scolastici alla verifica e al controllo della documentazione attestante il possesso del Green Pass.

### **6. La sospensione per mancato adempimento**

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunicherà al personale interessato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
*Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*



**Via delle Scuole, 14 - 58023 Gavorrano (GR)**

Tel: 0566.844265 – Fax: 0566.846721 - E-mail: gric81800e@istruzione.it - Pec: gric81800e@pec.istruzione.it

C.F.: 80011300532 - C.M.: GRIC81800E

[www.icgavorranoscarlino.it](http://www.icgavorranoscarlino.it)

All'inoservanza dell'obbligo conseguirà **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, DL n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvederà all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continueranno ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

**7. Le sanzioni amministrative**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista dal DL 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *“nel pagamento di una somma da € 600 a € 1.500”*.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; in questo caso, la sanzione consiste nel pagamento di una somma **da € 400 a € 1.000**.

**8. Trasporto pubblico**

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con **green pass “base”** (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass **“rafforzato”** (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Il Dirigente Scolastico  
(*Prof. Carlo Maccanti*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993*

Gavorrano (GR), 14 dicembre 2021